



GRUPPO ASTROFILI SALESE "G. Galilei"

c/o Osservatorio Astronomico viale G. Ferraris 1
30036 Santa Maria di Sala (VE) tel-fax 041486555 -3403450274



STATUTO

ARTICOLO 1

E' corrente l'Associazione Culturale denominata GRUPPO ASTROFILI SALESE "G. GALILEI" con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) - viale Galileo Ferraris 1.

ARTICOLO 2

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue alcun fine di lucro, è apartitica e aconfessionale.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha per finalità:

- operare per la promozione, la divulgazione e la diffusione dell'Astronomia e altre scienze predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione e l'attivazione di corsi, autonomamente e in collaborazione con altri;
- effettuare la ricerca astronomica;
- produrre, allestire e rappresentare mostre, spettacoli e manifestazioni varie;
- favorire e organizzare manifestazioni culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, ed ogni altra forma di spettacolo utili alla diffusione dell'Astronomia e delle altre scienze;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarî;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della Astronomia e altre scienze;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi culturali e scientifici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- l'attività dell'Associazione potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in particolare le scuole di ogni ordine e grado;

In via non prevalente l'associazione potrà:

- _ promuovere iniziative di carattere editoriale;
- _ la gestione di attività ricreative;
- _ partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Tutte queste attività potranno essere rivolte al pubblico sia a pagamento, sia gratuitamente.

ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- _ dalle quote sociali;
- _ dai beni acquistati;
- _ dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità conferite dai soci, impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali;
- _ dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti pubblici, da privati, dagli associati;
- _ da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- _ da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' posto il divieto, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge.

Handwritten signature

Handwritten signature

ARTICOLO 5

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono concorrere e collaborare alla realizzazione dello scopo sociale indicato all'art. 3 ed il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'associazione anche le Persone Giuridiche per il tramite di un delegato delle stesse; in tal caso i soci di tali Persone Giuridiche, per usufruire delle prestazioni dell'associazione, dovranno iscriversi singolarmente.

L'Associato si impegna al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'associazione, primo fra tutti il diritto di voto, di conoscere lo statuto e i regolamenti.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

ARTICOLO 6

Il candidato che intende associarsi deve fare richiesta di ammissione, sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura. In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 7

Gli associati possono essere: Fondatori e Ordinari.

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo del 4 Aprile 1996 assicurandone i mezzi finanziari iniziali. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.

Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Per i soci minori la rappresentanza è di chi ha la responsabilità genitoriale che dovrà essere invitato alle assemblee con diritto di parola e voto.

ARTICOLO 8

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre il mese di Febbraio di ogni anno. I soci che non pagano la quota annuale, non possono partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione, e godere di tutte gli altri benefici previsti per i soci in regola.

Il rinnovo e le richieste di iscrizione con relativo versamento, possono essere presentate a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale in corso e decorrono dal 1° Gennaio successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie, meglio se motivate, che avranno effetto dal momento dell'accettazione dal Consiglio Direttivo;
- decadenza per decesso;
- decadenza per morosità dopo l'avvertimento, il richiamo verbale e scritto;
- espulsione a seguito di gravi motivi (azioni ritenute disonorevoli, condotta destabilizzante della vita associativa, danni morali e materiali all'associazione, quando non ottempera alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti, alle deliberazioni), riconosciuti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dopo l'avvertimento, il richiamo verbale e scritto;

In ogni caso il Socio dimissionario, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè vantare pretese sul patrimonio sociale.

Il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione; verrà inserito nell'odg della prima assemblea dei soci. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'espulsione.

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- a. **l'Assemblea dei soci;**
- b. **il Consiglio Direttivo;**

- c. **il Presidente;**
d. **la Commissione Bilancio.**

Gli organi elettivi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Nessuna carica è retribuita; vi possono essere incaricati di particolari attività; si possono fare rimborsi spese.

a) L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un suo delegato.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di una sola delega.

Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato.

I componenti il Direttivo non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la discussione e l'approvazione del Bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario.

Viene convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità ed entro 30 giorni quando vi sia richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata 15 giorni prima dal Presidente mediante lettera o e_mail ai soci e avviso in sede dell'Associazione con indicato l'ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze qualificate. All'Assemblea spetta in via esclusiva per alzata di mano se non previsto diversamente:

- esaminare ed approvare le relazioni e i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente; l'elezione sarà fatta separatamente per il Presidente e successivamente per i membri del Consiglio Direttivo; ogni votante potrà esprimere una preferenza per l'elezione del Presidente e un numero di preferenze pari al 50% (cinquanta per cento) arrotondato per difetto, dei candidati per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, in caso di parità di preferenze risulterà eletto il candidato più anziano di età anagrafica; la votazione avverrà anche nel caso si proponga un solo nome come Presidente e un numero di soci inferiore o uguale a quelli eleggibili;
- approvare i regolamenti;
- ogni altra deliberazione demandata dal presente statuto.

b) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente che lo presiede e dal 10% (dieci per cento) arrotondato per eccesso, dei soci ordinari iscritti, comunque in numero non inferiore a quattro o superiore a dieci eletti dall'Assemblea tra i quali vengono nominati il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Nel caso un componente del Consiglio Direttivo decadesse per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo candidato dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o da Consigliere delegato.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- Formula il programma di massima di tutte le attività che si andranno a sviluppare nell'arco dell'anno sociale.
- Stabilisce l'importo annuale di adesione dei soci all'Associazione.
- Predisporre i bilanci annuali di previsione e consuntivazione.
- Prepara le relazioni sull'attività svolta.

c) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma approvato in Assemblea e definito in Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Egli può delegare le proprie funzioni sociali, in caso di impedimento, ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In caso di decadenza verrà sostituito dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza nel suo interno; alla prima Assemblea verrà rieletto nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

d) La Commissione Bilancio

La "Commissione Bilancio" è formata da tre soci eletti dall'Assemblea al momento dell'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente; ha il compito di verificare la regolarità degli atti amministrativi contabili e fiscali con relativa relazione finale.

ARTICOLO 11

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo predisposto dal CD sarà depositato presso la sede sociale 15 giorni prima dell'Assemblea per poter essere consultato dai soci.

ARTICOLO 12

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ARTICOLO 13

Per l'applicazione del presente Statuto, saranno redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 14

La decisione di scioglimento dell'Associazione dovrà essere presa in una apposita Assemblea Straordinaria dei soci valida in prima convocazione con la presenza dei 3 quarti dei soci aventi diritto, in seconda convocazione con la presenza dei 2 terzi dei soci aventi diritto deliberando a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale ad associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale analogo o al Comune di Santa Maria di Sala.

ARTICOLO 15

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto e approvato durante l'Assemblea dei Soci dell'11 Giugno 2019.

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

